

REGOLAMENTO (CEE) N. 3616/92 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1992

recante misure di riconversione per i tabacchi delle varietà Mavra, Tsebelia, Forchheimer Havana II c e ibridi di Geudertheimer

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/92⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che il programma di riconversione dalle varietà Mavra, Tsebelia, Forchheimer Havana II c e ibridi di Geudertheimer ad altre varietà di tabacco o a colture agricole diverse dal tabacco deve permettere di ridurre i quantitativi di quei tabacchi — prodotti nel quadro dei quantitativi massimi garantiti — al livello dei limiti di garanzia specifici stabiliti dal raccolto 1993;

considerando che la riconversione ad altre varietà di tabacco può compiersi nei limiti delle quote disponibili e per quantità che comportano spese corrispondenti a quelle necessarie per la riconversione a colture diverse dal tabacco;

considerando che i beneficiari dalle misure di riconversione devono rinunciare definitivamente al diritto di produrre una delle varietà di tabacco succitate, ammissibile ai premi, e impegnarsi a coltivare altre varietà di tabacco o prodotti agricoli diversi dal tabacco; che le quote rese in questo modo disponibili possono essere distribuite agli altri produttori limitatamente al limite di garanzia specifico dello Stato membro, a norma del regolamento (CEE) n. 3477/92 della Commissione, del 1° dicembre 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime delle quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1993 e 1994⁽⁴⁾;

considerando che è opportuno determinare l'aiuto a favore della riconversione a colture diverse dal tabacco nella misura dell'aiuto di cui avrebbe potuto beneficiare il produttore se avesse continuato a produrre la varietà di cui trattasi, in modo da agevolarlo negli investimenti necessari e nella progressiva utilizzazione delle superfici per le nuove colture; che per i produttori che continuano a produrre tabacco ammissibile ai premi comunitari l'aiuto di riconversione deve essere ridotto;

considerando che per incoraggiare gli Stati membri ad attuare una politica di promozione della qualità è opportuno includere nel programma di riconversione i produttori le cui superfici siano situate in un'ex zona di produzione non più riconosciuta a norma del regolamento (CEE) n. 3478/92 della Commissione, del 1° dicembre 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime di premi previsto nel settore del tabacco greggio⁽⁵⁾;

considerando che è opportuno determinare i quantitativi che possono formare oggetto di riconversione varietale, tenendo conto del rapporto tra gli aiuti per la riconversione varietale e quelli per la riconversione ad altre colture; che è opportuno favorire, se del caso, la riconversione a colture diverse dal tabacco;

considerando che il tasso di conversione agricolo da applicare per la conversione dell'aiuto in moneta nazionale deve essere identico per tutti i beneficiari e corrispondere al tasso vigente all'inizio del periodo di commercializzazione del raccolto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il programma di riconversione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2075/92 riguarda una quantità equivalente alla riconversione di 11 500 tonnellate di Mavra e Tsebelia, nonché di 5 800 tonnellate di Forchheimer Havana II c e di ibridi di Geudertheimer verso colture agricole diverse dal tabacco.

Articolo 2

1. Possono partecipare al programma di riconversione i produttori che:

- hanno ottenuto, a norma del regolamento (CEE) n. 3477/92, un'attestazione di quota o un certificato di coltivazione valido per il raccolto 1993, sulla base della propria produzione, relativa ai raccolti 1989, 1990 e 1991, di una delle varietà elencate nell'articolo 1,
- rinunciano all'intero quantitativo indicato in tale attestazione o certificato, nonché ai corrispondenti diritti per il futuro,

⁽¹⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.⁽²⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 351 del 2. 12. 1992, pag. 11.⁽⁵⁾ GU n. L 351 del 2. 12. 1992, pag. 17.